

(40) pag. 373. Chi riflette al misero stato d'Inghilterra tornato al Paganesimo, e miracolosamente cominciato a ridurre all'ovile colle Sante Missioni nel principio del Secolo VII. da San Gregorio Magno, vede anche l'origine, e causa giusta del *Denaro di S. Pietro* istituito dalla pietà de' primi Re d'Inghilterra divisa in più Regni, senza far nuovo studio per rintracciarne altra origine sotto la scorta di questo Autore, che nulla ha di positivo fuorchè la volontà d'opporli agli altri Scrittori anche in cose già note e celebri in tutta la Storia. Gli succede però d'ingannarsi, e di palefar l'inganno suo a chi legge. Così fa qui opponendosi a Polidoro Virgilio, al Baronio, al Pagi, e a tutti gli altri, per tirar l'origine di quel tributo all'anno 890. Mentre prende per tributo perpetuo un voto delle decime d'un anno.

(41) pag. 375. Il Cardinale Baronio, che vide nella Biblioteca Vaticana quel pregiatissimo Codice di Cencio, che prima di lui vi avea veduto il Panvini; riferisce fedelmente la Prefazione e Titolo di esso (an. 1192. n. 19.): il titolo è tale: *Incipit Liber Censuum Romanae Ecclesiae a Cencio Camerario compositus secundum antiquorum Patrum regesta, & memorialia diversa anno incarnationis Dominicae millesimo centesimo nonagesimo secundo, Pontificatus Celestini Papae Tertii anno secundo*. La semplicità di questo titolo dimostra, che quello citato dall'Autore fu fatto dopo: e vi sono alcune particolarità, che giovano a sostenere le opinioni del medesimo Autore. E' molto ch'ei dica averlo visto presso il Baronio, e consumi tanto tempo in allucinarne l'età, quando ella si legge chiaramente nel titolo.

(42) pag. 379. Quando mai fu sottomessa Roma a' Longobardi? Che più volte ne tentassero in vano l'acquisto è cosa certa. Che uniti coll'Esarco Eutichio in tempo di Gregorio II. la volessero ridurre a divozione dell'Imperio, allorchè s'era ribellata contro Leone l'aurico, anche questo è certo. E finalmente, che dopo la donazione dell'Esarcato fatta dal Re Pipino alla Santa Sede, lo stesso anno che era il 755. o come altri vogliono, il seguente, vigorosamente l'assediasse il Re Astolfo, la danneggiasse orribilmente, e si tirasse perciò addosso l'ira de' Franchi, è costantemente asserito dalli Storici contemporanei, ma che vi comandassero mai, si sente ora la prima volta.

(43) pag. 421. Falso è, che i soliti Abati s'obbligassero a tal visita col giuramento di fedeltà. Prima i Vescovi, e poi a loro imitazione gli Abati de' soli Monisterj esenti si obbligavano. Quanto agli Abati vedi la Prefazione: ma in ordine a' Vescovi qui non attesi, tra'l molto che avrei da notare, accennerò questo poco. Nel lib. Diurno de' Rom. Pontefici (Cap. 3. art. 7.) v'è il Chirografo detto *Cautio Episcopi*, con cui si obbligavano i Vescovi nella ordinazione, tra le altre cose, anche a venire ogni anno a Roma: *Promitto, me etiam ad Natalem Apostolorum, si nulla necessitas non impederit, annis singulis occurrurum*. Il P. Garnerio nelle note adduce con qualche variazione il seguente Decreto di S. Zaccaria (Concil. Rom. an. 743. cap. 4.), ove determina, che *juxta Sanctor. PP. & Canonum Statuta omnes Episcopi, qui hujus Apostolicae Sedis ordinationi subiacebunt, qui propinqui sunt annue Idibus mensis Maji SS. Principum Apostolorum Petri & Pauli Liminibus praesententur, omni occasione seposita. Qui vero de longinquo juxta Chirographum suum impleant* (Labb. Conc. tom. IX. col. 1447.). La discrepanza che è tra'l Diurno, e il Decreto, quanto al giorno, tien sospeso il Garnerio. La sostanza però è, che da sì fatta antichità dee ripetersi la visita de' *Sacri Limini* per conto de' Vescovi, da prima della sola Ordinazione del Sommo Pontefice, e poi generale di tutti. Questa medesima si vede ingiunta a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi nella celebre Bolla di Sisto V. l'an. 1585. (*Bullar. Rom. & Var.*). E in oggi tutti generalmente giurano al Romano Pontefice, giusta la Formula di Clemente VIII. che si legge nel Pontificale Romano, nel quale si assegna il termine vario di ogni quanti anni sieno tenuti a tal visita, stendendosi fino a dieci per li più lontani. N. S. Benedetto XIV. Concil. Dioc. I. 2. cap. 7. n. 2. dice non esser tenuti alla Bolla di Sisto V. i Vescovi titolari; molto meno a dar la relazione delle loro Chiese, conforme alla disposiz. di Clem. VIII. l'anno 1594. (*lib. 8. Decretor. Sac. Congr. Conc. pag. 100.*) Sicchè toltine i Titolari, gli altri Vescovi son tutti indispensabilmente tenuti alla visita de' *Sacri Limini*, affinchè il sommo Pastore, e Capo della Chiesa sappia i regolamenti degli altri Vescovi: *ut ad unam Petri sedem universalis Ecclesiae cura conflueret, & nihil usquam a suo Capite diffideret*, come scriveva San Leone ad Anastasio di Tessalonica. ep. 84.

(44) pag. 423. Tal è l'origine che danno gli eruditi scrittori Franzesi al Principato della S. Sede: discorrendo mirabilmente tra loro intorno alla signoria di Roma. Cid ch'io dissi sopra (not. 19.) contro il continuator della Dissertazione 69. e 70. ripeto io qui con più ragione contro l'Autore medesimo, a cui spetta il compendio delle ultime cinque Dissertazioni. Il titolo della signoria di Roma non è di Donazione. E per distruggerlo bisogna tacere di  
fatti